



DOMENICO MOGAVERO
VESCOVO di MAZARA DEL VALLO

STATUTO DEL SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI FATIMA IN BIRGI

Il Vescovo di Mazara del Vallo attesta che il Santuario Diocesano Nostra Signora di Fatima in Birgi di Marsala dedicato con rito solenne il 19 Giugno 2009 da S.E.R. Mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo e approvato come Santuario Diocesano Nostra Signora di Fatima il 13 Maggio 2014 è retto dalle seguenti norme statutarie:

Art. 1

Il Santuario Diocesano Nostra Signora di Fatima in Birgi di Marsala, di proprietà dell'Istituto *Servi del Cuore Immacolato di Maria*, ha come fini l'incremento della fede cattolica, la diffusione del culto mariano e della devozione al Cuore Immacolato di Maria secondo il messaggio di Fatima, l'espressione della vita liturgica della Chiesa, soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia e del sacramento della Riconciliazione, e delle forme legittime di preghiera e pietà popolare (vedi can. 1234, 1).

Art. 2

Per il raggiungimento delle suddette attività, per l'accoglienza dei pellegrini e l'animazione delle iniziative del Santuario s'impegna la Famiglia del Cuore Immacolato di Maria, Associazione privata di fedeli, presente presso il Santuario con le comunità religiose dei Servi e delle Serve del Cuore Immacolato di Maria, coadiuvate dai laici Figli e Figlie del Cuore Immacolato di Maria. Di norma nel Santuario non si celebrano matrimoni.

Art. 3

La responsabilità pastorale del Santuario è affidata ai Servi del Cuore Immacolato di Maria nella persona di un sacerdote rettore, nominato dal Vescovo di Mazara del Vallo, su presentazione del Ministro Generale dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Il Rettore opererà in accordo con le direttive del Vescovo e le priorità pastorali della Diocesi.

Art. 4

Amministratore e legale rappresentante del Santuario è il Rettore, nominato dal Vescovo di Mazara del Vallo. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati secondo le vigenti norme del Diritto canonico, delle norme e tradizioni diocesane e del diritto proprio dei Servi del Cuore Immacolato di Maria.

Art. 5

Il Rettore dura in carica fino a quando non venga sostituito.

Art. 6

Spetta unicamente al Vescovo di Mazara del Vallo sopprimere il Santuario.

Art. 7

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme statutarie, valgono le norme del diritto canonico e le leggi civili in materia di enti ecclesiastici.

Dato a Mazara del Vallo 13 maggio 2014



+ Domenico Mogavero
D. Giovanni Jussani